

27 DIC 2021

AULA 'B'



41572/21

SEGRETERIA REGISTRAZIONE - ESISTENTE ALL'INTERNO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente -
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

Personale sanitario -
indennità di coordinamento
- art. 10 c.c.n.l. 2001
- 'prima applicazione'

R.G.N. 328/2016

Cron. 41572

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 12/10/2021

ORDINANZA

CC

sul ricorso 328-2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
 POLICLINICO (omissis), in persona del Direttore
 generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
 (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato (omissis), rappresentata e
 difesa dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

2021

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)

3036


(omissis), presso lo studio legale degli

avvocati (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1116/2015 della CORTE
D'APPELLO di BARI, depositata il 12/06/2015 R.G.N.
3467/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.
CATERINA MAROTTA.



Rilevato che:

1. con sentenza n. 1116/2015 del 18 giugno 2015 la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di (omissis) da (omissis), collaboratore professionale sanitario (già appartenente alla categoria D c.c.n.l. sanità 1998), riconosceva (per quanto in questa sede rileva) il diritto della (omissis) a percepire l'indennità per l'esercizio delle funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, a decorrere dall'1/9/2001 e sino all'1/7/2004, oltre accessori come per legge;

assumeva la Corte territoriale che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del c.c.n.l. sanità 2001 in favore del personale già appartenente alla cat. D, dovessero essere sussistenti tre requisiti: a) l'incarico doveva risultare documentalmente; b) era sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione dei compiti di coordinamento; c) l'assegnazione di tali compiti doveva provenire da "coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente";

riteneva che, nella specie, tutti i suddetti requisiti fossero sussistenti ed in particolare richiamava tre note a firma del direttore del reparto di assegnazione della (omissis) (del 27.3.2002, del 4.2.2003, del 26.2.2004) da cui si evinceva l'espletamento da parte della (omissis) delle funzioni di coordinamento nell'attività di fisioterapia del reparto;

evidenziava che il potere di conformazione non potesse radicarsi in capo ai vertici dell'azienda (che sono, invero, tributari della normazione dell'assunzione ovvero dell'inquadramento del dipendente) ma in capo al direttore responsabile del reparto o divisione nel cui ambito il dipendente esplica la propria attività poiché l'esercizio di tale potere conformativo riguarda l'espletamento dell'attività lavorativa nella sua concretezza e continuità;

riteneva che tali note non potessero essere inficiate dal contenuto di altra nota (26.5.2003) a firma del dirigente responsabile del presidio medico che aveva attestato che la (omissis) "non svolge alcune delle mansioni di

coordinamento elencate nel prospetto" (ovvero nell'elenco dei criteri della funzione di coordinamento oggetto della riunione di delegazione trattante del 30.10.2002);

2. avverso tale sentenza la Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di ^(omissis) ha proposto ricorso affidato a due motivi;

3. ^(omissis) ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo l'Azienda ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ., novellato dalla l. n. 134/2012 in relazione all'art. 10 delle preleggi al codice civile;

sostiene che la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciare sul merito dell'appello in quanto quest'ultimo, proposto nella vigenza del nuovo art. 434 cod. proc. civ. doveva essere dichiarato inammissibile avendo l'appellante omissis di indicare le statuizioni che non condivideva del primo giudice ed altresì omissis di indicare le modifiche proposte con riferimento alla parte della sentenza da emendare e ciò, nonostante la difesa dell'Azienda avesse espressamente eccepito l'inammissibilità dell'atto di impugnazione;

2. il motivo è inammissibile in quanto è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;

la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche la denuncia di un *error in procedendo*, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, non dispensa il ricorrente dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 4 luglio 2014, n. 15367, Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 novembre 2011, n. 23420 e con riferimento alla questione della

inammissibilità dell'appello Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86);

dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci la violazione dell'art. 434 cod. proc. civ. affinché la censura possa essere valutata, è necessario che nel ricorso vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, la sentenza di primo grado e l'atto di appello di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la verifica degli atti, possa valutare *ex actis* la fondatezza del rilievo;

nel caso di specie il Policlinico ricorrente si è limitato ad argomentare sull'interpretazione dell'art. 434 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, senza trascrivere il contenuto della sentenza di primo grado né quello dell'atto di appello;

i predetti atti non sono stati neppure allegati al ricorso per cassazione (a pag. 7 del ricorso è solo richiamato il ricorso d'appello "esibito *sub* doc. n. 2 del fascicolo di II grado di parte appellata" ma tanto non è sufficiente ad integrare i requisiti di specificità sopra indicati);

3. con il secondo motivo il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'accordo collettivo - sindacale siglato in data 16/12/2002 in sede aziendale;

rileva che in sede di tale accordo, nella parte relativa alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 10 si concordò "di acquisire apposita dichiarazione del Direttore responsabile della struttura complessa di assegnazione delle singole unità di personale interessato, già appartenente alla cat. D, confermata dal Dirigente responsabile del Presidio medico in cui si attestì l'eventuale svolgimento di funzioni di coordinamento alla data del 31/8/2001 ...";

rileva che dallo stesso senso letterale delle parole utilizzate emergeva che non si poteva prescindere dalla dichiarazione positiva del Direttore responsabile della struttura complessa di assegnazione del dipendente, dichiarazione che, nella specie, mancava;

evidenzia che secondo l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. 2000-2001 il requisito per il riconoscimento dell'indennità in questione non poteva che

consistere nell'atto formale del Direttore Generale reso a conclusione del processo accertativo *ex post*;

5. il motivo è infondato;

5.1. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D;

l'art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l'operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di 'collaboratore professionale sanitario' nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di 'collaboratore professionale - assistente sociale';

5.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento;

5.3. si è pervenuti così a prevedere l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, del c.c.n.l. la cui *ratio*, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di "favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni", in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C;

5.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema 'a regime' (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l'indennità in questione è attribuita a "coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente

allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato" e specificando che essa "si compone di una parte fissa ed una variabile" (dunque, 'a regime', l'incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento - v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -);

5.5. il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla 'prima applicazione' della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che "l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D, e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità" e che "l'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001";

5.6. sempre in sede di 'prima applicazione' del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui

sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5;

5.7. nell'ipotesi di 'prima applicazione' di cui al comma 2, l'indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l'indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D (*omissis*), ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7;

5.8. quindi, provenendo le controricorrenti dalla categoria D, era necessario, ai fini dell'attribuzione, in sede di prima applicazione, dell'indennità di cui all'art. 10, il conferimento di analogo incarico di coordinamento ovvero, previa verifica, il riconoscimento con atto formale dello svolgimento dell'attività di coordinamento al 31 agosto 2001;

5.9. è stato altresì sottolineato che "in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale" (v. Cass. 27 aprile

2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198);

5.10. inoltre, tale potere di conformazione non necessariamente si colloca in capo ai vertici aziendali, ma riguarda piuttosto non l'atto di assunzione o di inquadramento del dipendente, ma l'attività lavorativa nella sua concretezza e continuità (Cass. 8 novembre 2013, n. 25198; Cass. 28 maggio 2019, n. 14508);

in applicazione di tali principi è stato di recente affermato che "il giudice di secondo grado, affermando che il conferimento dell'incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all'attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell'organo preposto ad esprimere la volontà dell'ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario, si è discostato da tale consolidato orientamento" (Cass. 14 dicembre 2020, n. 28413);

5.11. nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi e, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha ritenuto che vi fossero gli atti formali di conferimento dell'incarico di coordinamento dell'attività di fisioterapia del reparto di assegnazione, tali essendo, in particolare, le attestazioni dei Direttori responsabili del reparto medesimo che avevano specifici compiti di conformazione ed avevano reso possibile l'assegnazione della predetta all'assolvimento dei relativi compiti "avendone testato l'idoneità";

5.12. quanto al verbale di accordo sindacale del 16 dicembre 2002, lo stesso doveva limitarsi a far applicazione dei commi 3 e 4 del medesimo art. 10 e a definire i criteri di valutazione del personale interessato ma non avrebbe potuto introdurre requisiti non previsti dalla contrattazione collettiva (e così richiedere non solo l'attestazione del dirigente responsabile dell'unità operativa ma anche quella del Direttore responsabile della struttura complessa);

ed infatti, a termini dell'art. 10, comma 8, del c.c.n.l. del 2001: "l'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione

con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del c.c.n.l. 7 aprile 1999 (...)"

il chiaro riferimento alla 'definizione' dei criteri di valutazione esclude che possa essere stata delegata alla fase di concertazione la possibilità di introduzione di 'nuovi' criteri;

del resto, come sopra evidenziato, l'Amministrazione non poteva subordinare il diritto riconducibile ai suddetti atti formali a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (v. sul punto la già citata Cass. n. 10009/2010);

7. il ricorso va quindi complessivamente respinto;

8. la regolazione delle spese segue la soccombenza;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Bronzini

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione ~~Avoro~~ *Avoro*
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
C. 27 DIC 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

